

I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza.

Art. 688.

Alle cave in sotterraneo si applicano le norme stabilite per le miniere, qualora l'ingegnere capo, sentito l'imprenditore, riconosca con suo provvedimento che sussistano caratteristiche di pericolo, per le quali può assimilarsi la situazione delle dette cave a quella delle miniere.

Art. 689.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, può concedere, su istanza degli interessati, un termine non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento delle lavorazioni, opere, mezzi, impianti ed attrezzature varie alle norme del decreto stesso, prescrivendo le misure di sicurezza eventualmente necessarie.

Art. 690.

Gli ordini di servizio per i quali non sia prescritta l'approvazione da parte dell'ingegnere capo devono essere comunicati al Distretto minerario almeno trenta giorni prima della loro attuazione, salvi diversi termini stabiliti dalle altre disposizioni del presente decreto.

La comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 691.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme stabilite nel presente decreto, per le miniere che al momento della relativa entrata in vigore risultino in regolare esercizio, la trasmissione degli ordini di servizio già emanati deve essere effettuata entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del decreto stesso.

Quando sia prevista l'approvazione dell'ingegnere capo, questi provvede non oltre il termine di sei mesi dal ricevimento.

Art. 692.

Possono continuare nelle funzioni di direttore o di capo servizio coloro che all'entrata in vigore del presente decreto esercitano già tali mansioni da due anni, anche se non posseggono i titoli indicati nel precedente art. 27.

Art. 693.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1960. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1959

GRONCHI

SEgni — COLOMBO — GONELLA

Visto, il Guardasigilli GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1959

Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 28 — VILLA

ALLEGATO

Tabella dei pesi massimi ammessi nella lizzatura con tre funi espressi in tonnellate in funzione del carico di rottura delle funi e della pendenza della via di lizza.

Carico di rottura di ogni fune	Pendenza							
	24° 44 %	27° 0 %	30° 17 %	33° 6,5 %	36° 7,3 %	39° 8,1 %	42° 9,0 %	45° 10,0 %
20	27,8	23,6	20,6	18,4	16,6	15,1	14,0	13,0
22	30,6	26,0	22,7	20,2	18,2	16,7	15,4	14,3
24	33,4	28,4	24,8	22,0	19,9	18,2	16,8	15,6
26	36,1	30,7	26,8	23,8	21,5	19,7	18,2	16,9
28	38,9	33,1	28,9	25,7	23,2	21,2	19,6	18,2
30	41,7	35,4	31,0	27,5	24,9	22,7	21,0	19,5

Visto, il Ministro per l'industria e commercio  
COLOMBO

PELTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente